AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI

# Art. 8

Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad emanare con proprio decreto le norme di attuazione della, presente legge entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa.

Versione in vigore dal 11 luglio 1959, non più in vigore dal 14 dicembre 1995 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Aumento dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti |
| Estremi | Legge 11 giugno 1959, n. 405 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1959 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/aumento-dell-imposta-di-fabbricazione-sui-gas-di-petrolio-liquefatti/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it